

RANDAGI SI DIVENTA – ODV
via Bacchetta 2 presso ARCI Crema Nuova
c.f. 91038180195



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22/12/2022

Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 21,30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione **RANDAGI SI DIVENTA - ODV** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto come richiesto dall'Ufficio RUNTS di Cremona con rif. prot. prec. 77526/2022 fasc.14070

Sono presenti, fisicamente o per delega, n.11 soci (9 presenti fisicamente e 2 per delega) su un totale di n. 13 soci iscritti.

Presiede l'assemblea Elena Valassi nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza Enrica Elisa Lanzasova, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci valido per l'assemblea ordinaria, così come concesso dall'art 26 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122, prende la parola e illustra i motivi che portano alla rettifica dello statuto.

A seguito di precisazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avvenute con Nota Direttoriale n 18244 del 30/11/2021, l'Ufficio Runts di Cremona con rif. prot. prec. 86465/2022 fasc.14070 ha richiesto una rettifica allo statuto.

Il Presidente propone pertanto di modificare gli artt. 3 e 5 dello statuto e procede alla lettura integrale degli articoli.

Al termine dell'intervento il Presidente chiede all'Assemblea di approvare le rettifiche apportate allo statuto dell'associazione.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 11, voti contrari 0, astenuti 0, ovvero all'unanimità di adottare il nuovo statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti da legge.

Il Segretario

Enrica Elisa Lanzasova

Il Presidente

Elena Valassi



REGISTRATO A CREMA IL 24/01/2023

IL N. 72 SERIE 3
ACQUISTO EURO //

firma su delega del Direttore Provinciale

IL Funzionario
Maria Gisaiva



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE RANDAGI SI DIVENTA - ODV

Art. 1 – Costituzione e Sede

È costituito in Crema l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "RANDAGI SI DIVENTA - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Crema, via Bacchetta 2 c/o Circolo ARCI Crema Nuova

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

Art. 2 – Finalità e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la tutela degli animali

L'Associazione in conformità all'atto di costituzione e agli scopi sociali, ha come finalità principali la protezione e la tutela degli animali e dei loro diritti, in particolar modo dei cani, per garantire loro ottimali condizioni di vita coerentemente con le caratteristiche della specie, oltre a sensibilizzare l'opinione pubblica contribuendo a diffondere una cultura di rispetto nei confronti degli stessi.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare l'Associazione si propone:

- la gestione di canili e rifugi per cani abbandonati e dispersi, in attuazione della legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- l'organizzazione di eventi e promozione di campagne per la sensibilizzazione della cittadinanza sulla prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;
- l'organizzazione di attività informative sulla protezione degli animali e le loro ottimali condizioni di vita, contribuendo alla diffusione di una cultura animalista;
- interventi, anche tramite la raccolta di segnalazioni, contro abusi e maltrattamenti.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Art. 3 – I Soci

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori. Non possono essere soci coloro che svolgono attività contrastanti il principio del rispetto degli animali, quali ad esempio attività di caccia, pesca e circense con animali, in quanto incompatibili con gli scopi e le finalità dell'Associazione. Non possono altresì divenire soci tutti coloro che siano stati condannati per i reati previsti dall'art. 727 del C.P. e dal Titolo IX bis, Libri II.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero di soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Art. 4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per :

- * decesso;
- * mancato pagamento della quota associativa;
- * dimissioni volontarie;
- * esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- * osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- * versare la quota associativa stabilita annualmente;
- * svolgere le attività preventivamente concordate;
- * mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- * frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- * partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e votare direttamente o per delega (massimo una); il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore;
- * partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- * conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- * prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali e gli altri libri sociali;
- * dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- * proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- * discutere e approvare i rendiconti economici;
- * eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea dei Soci;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno durata di 3 anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le

connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua

- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee dei soci a disposizione degli stessi per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste dagli Artt. 15 e 16 del presente Statuto.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, Il Segretario e il Tesoriere.

La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

* svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

- * esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- * formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- * eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- * sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;
- * accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti soci;
- * deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- * istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- * decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- * predisporre eventuali regolamenti interni;
- * nominare avvocati.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi devono essere sostituiti ed eletti nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando

liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del Consiglio.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le eventuali verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 12 – Il Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- * beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- * i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- * contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- * fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- * proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- * contributi di privati;
- * contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- * rimborsi derivanti da convenzioni;
- * quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- * ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 13 – Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività associative.

Art. 14 – Nomina dell'organo di controllo o del Revisore Legale dei Conti

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 15 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti dell'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 3/5 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente



del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Crema, 22 dicembre 2022